

Reg. delib. n. 1704 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale. n. 13 del 2007, articolo 11 bis. Definizione dei compiti, della composizione, dell'organizzazione e del funzionamento della Consulta provinciale delle politiche sociali.

Il giorno **30 Settembre 2016** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI

ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA

SARA FERRARI

MAURO GILMOZZI TIZIANO MELLARINI

LUCA ZENI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Pag 1 di 5 RIFERIMENTO : 2016-S144-00544

Il relatore comunica:

visto l'articolo 11 bis della l.p. n. 13 del 2007 recante "Politiche sociali nella provincia di Trento", che prevede l'istituzione della Consulta provinciale delle politiche sociali con funzioni consultive e propositive e demandando alla Giunta provinciale la disciplina della stessa in ordine alla composizione, al funzionamento, all'organizzazione e ai compiti;

preso atto che la Consulta provinciale delle politiche sociali non è un organo costitutivo della Provincia bensì svolge nei confronti della stessa funzioni propositive e consultive per l'attuazione della l.p. n. 13 del 2007 (*Legge provinciale sulle politiche sociali*) ed è invece, per il Terzo Settore e per le organizzazioni rappresentative delle professioni, luogo deputato al confronto e fucina di idee e laboratorio di proposte;

preso atto che la Consulta è definita dalla legge come "luogo di confronto delle organizzazioni e delle professioni che operano in ambito socio-assistenziale" e quindi è espressione delle stesse categorie, che agiscono autonomamente nell'elaborazione di studi, proposte ed iniziative di attuazione della l.p. n. 13 del 2007, nella soluzione di problematiche, con facoltà di scegliere se presentare o meno successivamente gli esiti del proprio lavoro e gli spunti di riflessione elaborati all'attenzione della governance pubblica;

ritenuto opportuno identificare la componente definita dall' art. 11bis della 1.p. n. 13 del 2007 "organizzazioni che operano in ambito socio-assistenziale" come l'insieme dei soggetti del Terzo Settore indicati all'art. 3, comma 3, lettera d), della stessa 1.p. n. 13 del 2007, che sono riconosciuti dalla norma come parte integrante del sistema provinciale delle politiche sociali, ed inoltre i patronati; si tratta, più in particolare, dell'insieme delle cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti di patronato, imprese sociali, fondazioni e altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi della legge sulle politiche sociali;

ritenuto opportuno identificare, ai fini della composizione della Consulta, le "professioni che operano nel settore socio-assistenziale" indicate dall'art. 11bis della l.p. n. 13 del 2007 con quelle degli psicologi, degli assistenti sociali e degli educatori professionali, senza però escludere, in via di principio, altre professioni che abbiano una loro univoca entità rappresentativa riconosciuta dall'ordinamento giuridico;

considerato altresì che la Consulta provinciale delle politiche sociali, quale organismo di confronto e di dialogo, debba consentire la più ampia trasparenza dei suoi contenuti e la partecipazione delle categorie identificate dalla legge e da questa deliberazione all'approfondimento e alla discussione delle tematiche socio-assistenziali nonchè dei piani di intervento in questo settore, si ritiene opportuno che la stessa Consulta si identifichi, nella sua configurazione plenaria, con l'insieme delle persone fisiche e giuridiche rientranti nelle citate realtà (Terzo Settore, professioni socio-sanitarie e Patronati) che dialogano, approfondiscono, colloquiano, condividono documentazioni, studi ed approfondimenti, elaborano idee, proposte e progetti, nell'ambito di una piattaforma web che facilita la comunicazione;

ritenuto comunque opportuno che l'utilizzo della piattaforma nella pienezza delle sue funzionalità sia controllato mediante l'attribuzione agli utenti appartenenti alle categorie del Terzo Settore, delle Professioni sociali e degli enti di Patronato di apposite credenziali di accesso, mentre l'accesso per la sola visione possa rimanere aperto a qualunque visitatore;

Pag 2 di 5 RIFERIMENTO : 2016-S144-00544

ritenuto opportuno ammettere anche la Provincia all'utilizzo della piattaforma web nella pienezza della sua funzionalità, anche per formulare proposte, promuovere valutazioni, lanciare iniziative e quant'altro possa ritenere utile porre all'attenzione delle categorie componenti la Consulta;

considerato pertanto che devono essere realizzati vari livelli di accesso alla piattaforma che svolge le funzioni di assemblea plenaria della Consulta in relazione alle funzioni da svolgere;

ritenuto possibile, per la Provincia tramite l'UMST Trasparenza e partecipazione, mettere a disposizione il supporto tecnologico per il lavoro della Consulta, avendo già effettuato in alcuni settori la sperimentazione di questa modalità di lavoro;

considerato che, in tal senso, lo strumento tecnologico diventa fattore di trasparenza e di facilitazione dei rapporti tra amministrazione pubblica, Professioni e Terzo Settore;

ritenuto altresì opportuno, nell'ambito delle finalità di cui al punto precedente, organizzare modalità meno dispersive di comunicazione tra la Consulta e la Pubblica Amministrazione, in particolare attraverso la costituzione di una rappresentanza fisica individuale della Consulta stessa (Consulta ristretta), avente il ruolo di elemento di sintesi e di trasmissione delle proposte, delle valutazioni e delle conclusioni emergenti dal lavoro dell'assemblea plenaria della Consulta; a questo scopo la Consulta plenaria elegge una propria rappresentanza ristretta, incaricata di mantenere le relazioni tra il Terzo Settore e la Provincia, per rappresentare le proprie istanze, vedute e proposte per il governo del sistema integrato dei servizi sociali;

considerata opportuna la seguente composizione della Consulta in composizione ristretta:

- a. un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni professionali dell'ambito socioassistenziale della provincia di Trento (Psicologi, Assistenti sociali, Educatori professionali);
- b. un rappresentante degli enti di Patronato della provincia di Trento;
- c. un rappresentante delle organizzazioni iscritte all'Albo provinciale del volontariato previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 aventi sede legale in provincia di Trento;
- d. un rappresentante delle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro provinciale previsto dall'articolo 3bis della legge provinciale n. 8 del 1992 aventi sede legale in provincia di Trento;
- e. dieci rappresentanti delle organizzazioni del Terzo Settore non operanti a titolo di volontariato aventi sede legale in provincia di Trento.

I rappresentanti di cui alle lettere a), b), c) e d) saranno designati direttamente dalle organizzazioni; i rappresentanti di cui alla lettera e) saranno individuati attraverso una procedura elettiva telematica supportata da un sistema informativo elettorale;

ritenuto pertanto di approvare l'allegato documento concernente "Composizione, funzionamento, organizzazione e compiti della Consulta provinciale delle politiche sociali prevista dall'articolo 11bis, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 - *Politiche sociali nella provincia di Trento*", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

Pag 3 di 5 RIFERIMENTO : 2016-S144-00544

- vista la legge provinciale n. 13 del 2007;
- vista la legge provinciale n. 7 del 1997;

a voti unanimi, legalmente espressi

delibera

- 1) di approvare il documento avente ad oggetto "Composizione, funzionamento, organizzazione e compiti della Consulta provinciale delle politiche sociali prevista dall'articolo 11bis, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 *Politiche sociali nella provincia di Trento*" che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio provinciale

Adunanza chiusa ad ore 10:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Consulta delle politiche sociali

IL PRESIDENTE Ugo Rossi

LA DIRIGENTE Patrizia Gentile

Pag 5 di 5 RIFERIMENTO : 2016-S144-00544

COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO, ORGANIZZAZIONE E COMPITI DELLA CONSULTA PROVINCIALE DELLE POLITICHE SOCIALI PREVISTA DALL'ARTICOLO 11BIS, DELLE LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13 – "POLITICHE SOCIALI NELLA PROVINCIA DI TRENTO"

Art. 1 Oggetto

1. Questo documento disciplina la Consulta provinciale delle Politiche sociali, di seguito denominata "Consulta", prevista dall'articolo 11bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 – *Politiche sociali nella provincia di Trento*, di seguito denominata "legge provinciale", definendone i compiti, l'organizzazione, il funzionamento e la composizione, ivi comprese le modalità per l'individuazione dei dieci rappresentanti delle organizzazioni del Terzo Settore non operanti a titolo di volontariato aventi sede legale in provincia di Trento.

Art. 2 Organizzazione della Consulta

- 1. La Consulta plenaria è formata da tutti i soggetti del Terzo Settore, come individuati dall'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge provinciale e dalle rappresentanze delle Professioni socio-assistenziali che, anche avvalendosi della piattaforma web di cui all'articolo 6, intendono dialogare, consultarsi ed esprimere le proprie idee e proposte in merito alle tematiche relative all'attuazione della legge provinciale e all'integrazione socio-sanitaria.
- 2. La Consulta plenaria elegge, tra i propri componenti, una sua rappresentanza, denominata "Consulta ristretta", che rappresenta presso la Provincia autonoma di Trento, di seguito denominata "Provincia", l'intera compagine della Consulta plenaria ed ha il compito di portare all'attenzione delle istituzioni e delle strutture provinciali le istanze, le proposte, le considerazioni, i pareri e le valutazioni formate nell'ambito di quest'ultima.

Art. 3 Compiti della Consulta

- 1. Con riguardo alle materie socio-assistenziali e a quelle dell'integrazione socio-sanitaria, la Consulta plenaria supporta il confronto e il dibattito tra le Organizzazioni appartenenti al Terzo Settore e quelle rappresentative delle Professioni socio-assistenziali, nelle seguenti attività:
- a) trattazione di specifiche tematiche e problematiche;
- b) elaborazione di proposte di iniziative per il non profit, compreso il volontariato;
- c) elaborazione di proposte di iniziative per la formazione del personale operante nel campo socio-assistenziale e per l'attuazione della legge provinciale;
- d) concorso all'individuazione di priorità nella programmazione di iniziative per l'attuazione della legge provinciale o di altre iniziative sociali e socio-sanitarie da proporre alla Provincia;
- e) promozione e supporto al confronto tra le Organizzazioni del Terzo Settore e le Professioni socio-assistenziali, al fine di concertare programmi o progetti operativi improntati alla metodologia del lavoro di rete;
- f) proposta di iniziative volte a sperimentare o a potenziare l'integrazione delle attività del volontariato con i servizi socio-assistenziali o socio-sanitari gestiti in via diretta dagli enti pubblici o mediante affidamento agli altri soggetti del Terzo Settore;

- g) promozione di attività di ricerca, studio e sperimentazione di buone prassi da diffondere sul territorio e di metodologie innovative di lavoro sociale;
- h) designazione di due tra i cinque membri rappresentanti del Terzo Settore nel Comitato provinciale delle Politiche sociali, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera f), n. 2, della legge provinciale;
- i) espressione di pareri e valutazioni su programmi e progetti di interventi sociali o di altre iniziative di attuazione della legge provinciale, su richiesta della Provincia;
- 2. Al fine dell'acquisizione dei pareri di cui al comma 1, lett. i), la Provincia può avvalersi del supporto tecnologico previsto dall'articolo 6, pubblicando sulla piattaforma web le proprie proposte, eventualmente corredate della relativa documentazione.
- 3. La Consulta ristretta e la Provincia possono concordare ulteriori compiti specifici della Consulta, in coerenza con quanto stabilito da questo documento.

Art. 4 Durata in carica della Consulta ristretta

1. La Consulta ristretta rimane in carica per la durata della Legislatura.

Art. 5 Funzionamento della Consulta ristretta

- 1. I membri della Consulta ristretta portano all'attenzione della Giunta provinciale le istanze, le proposte, i pareri, le valutazioni e le conclusioni del dibattito svolto dalla Consulta plenaria. La Consulta ristretta assume le decisioni a maggioranza dei membri presenti.
- 2. La Consulta ristretta nomina un proprio presidente ed un vice-presidente. Il presidente rappresenta, convoca la consulta ristretta e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Per le decisioni da assumere mediante votazione, in caso di parità delle posizioni espresse, prevale il voto del presidente.
- 3. La Consulta ristretta è convocata dal suo presidente almeno ogni 180 giorni e comunque ogni volta che vi siano rilevanti elementi di discussione. La convocazione della Consulta ristretta può essere richiesta al presidente anche da un numero non inferiore a 1/3 dei suoi membri, per la discussione di argomenti da essi proposti. La convocazione è pubblicata sul sito web istituzionale.
- 4. La Consulta ristretta può stabilire ulteriori modalità del suo funzionamento, compatibilmente con questi criteri e con l'articolo 11 bis della legge provinciale, per la razionalizzazione dei lavori nonché per il loro ordinato e corretto svolgimento, stabilendo anche la costituzione di sottogruppi di lavoro.
- 5. I membri della Consulta ristretta svolgono la propria attività gratuitamente e non hanno diritto ad alcun rimborso.

Art. 6 Supporto tecnologico al funzionamento della Consulta plenaria

1. Per svolgere i suoi compiti, la Consulta plenaria si avvale del supporto tecnologico di una piattaforma web messa a disposizione dalla Provincia.

2. Fatta salva la previsione normativa di ulteriori o diverse modalità di partecipazione e di collaborazione tra la Provincia e i soggetti di cui all'articolo 2, l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 1 per la pubblicazione di proposte o di documentazione, nonchè per il confronto e il dibattito costituisce il metodo ordinario di dialogo tra l'amministrazione provinciale e i predetti soggetti.

Art. 7 Composizione della Consulta ristretta

- 1. La Consulta ristretta è composta dai seguenti soggetti:
- a. un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni professionali dell'ambito socioassistenziale della provincia di Trento (Psicologi, Assistenti sociali, Educatori professionali);
- b. un rappresentante degli enti di Patronato della provincia di Trento;
- c. un rappresentante delle organizzazioni iscritte all'Albo provinciale del volontariato previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 aventi sede legale in provincia di Trento;
- d. un rappresentante delle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro provinciale previsto dall'articolo 3bis della legge provinciale n. 8 del 1992 aventi sede legale in provincia di Trento;
- e. dieci rappresentanti delle organizzazioni del Terzo Settore non operanti a titolo di volontariato aventi sede legale in provincia di Trento, di seguito denominate "Organizzazioni".
- 2. I membri della Consulta ristretta sono rieleggibili per una sola volta.
- 3. In caso di dimissioni di uno o più membri della Consulta ristretta (purché non si tratti della totalità dei membri), alla sostituzione provvede la Giunta provinciale, secondo le modalità previste nell'articolo 8, fermo restando che, quando il membro da nominare appartiene alla categoria di cui alla lettera e) del comma 1, egli è individuato nel primo dei candidati non eletti, a seguito del procedimento elettorale di cui agli articoli da 11 a 18, dell'elenco di cui all'articolo 17 e così via scendendo nella graduatoria stessa.

NOMINA DELLA CONSULTA RISTRETTA

Art. 8 Individuazione dei membri della Consulta ristretta e sua nomina

- 1. La Giunta provinciale nomina la Consulta ristretta, sulla base delle designazioni effettuate per l'ambito di rispettiva competenza dalle organizzazioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1) dell'articolo 7 e dalle Organizzazioni di secondo livello rappresentative delle organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale della provincia di Trento, per i rappresentanti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 7.
- 2. L' individuazione dei membri della Consulta ristretta rappresentanti delle organizzazioni del Terzo Settore non operanti a titolo di volontariato di cui alla lettera e) dell'articolo 7, è effettuata mediante procedimento elettivo .

Art. 9 Sistema informativo a supporto dell'elezione della Consulta ristretta

1. Al fine di automatizzare il processo di elezione dei membri rappresentativi delle organizzazioni del Terzo Settore non operanti a titolo di volontariato, di seguito denominate "Organizzazioni", la

Provincia mette a disposizione un Sistema informativo per la registrazione al Sistema stesso, per l'inserimento delle candidature, per le fasi di espressione del voto, di spoglio e di pubblicazione dei risultati sul sito web istituzionale della Provincia.

Art. 10 Informazione e presidio al procedimento elettivo

- 1. La struttura competente in materia di politiche sociali cura l'informazione riguardante l'istituzione della Consulta, i suoi compiti, le modalità di funzionamento, quelle di nomina e il procedimento elettivo.
- 2. La struttura competente in materia di politiche sociali fornisce il supporto in tutte le fasi del procedimento elettorale, sovrintende e verifica la correttezza dell'intero iter, verifica il possesso dei requisiti per la candidatura in capo agli eletti, propone le misure previste da questo documento in caso di invalidità delle candidature o dei voti espressi oppure qualora si verifichino situazioni di parità di posizioni e quando siano presentate un numero di candidature inferiore a 10 o eletti meno di 10 candidati.
- 3. Le candidature presentate in difformità da quanto previsto dagli articoli 11, 12, 14, 15 e 16, sono annullate dal Dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali, senza la necessità di ulteriori adempimenti e verifiche. Parimenti sono annullate, secondo la medesima modalità, le candidature espresse in modo incomprensibile o mancanti di elementi indispensabili per portare a termine il procedimento elettorale.

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI

Art. 11 Termini

1. Il Dirigente della struttura competente in materia di Politiche sociali fissa e rende noti, almeno con la pubblicazione sul sito web istituzionale della Provincia, i termini per richiedere la registrazione al Sistema informativo, per l'inserimento delle candidature e per le operazioni di voto.

Art. 12 Fasi del procedimento elettorale della Consulta ristretta

- 1. L'individuazione dei dieci membri da nominare nella Consulta ristretta in rappresentanza delle organizzazioni del Terzo Settore non operanti a titolo di volontariato aventi sede legale in provincia di Trento, avviene attraverso queste fasi:
- a) fase pre-elettorale, riguardante l'informazione sulla Consulta plenaria e ristretta e sulle modalità di nomina della Consulta ristretta, sulla registrazione al Sistema informativo;
- b) fase di deposito delle candidature, con anche la realizzazione di incontri sul territorio per la presentazione dei candidati e dei loro programmi;
- c) fase di espressione del voto;
- d) fase di scrutinio delle dichiarazioni di voto;
- e) fase di proclamazione degli eletti che saranno poi nominati dalla Giunta provinciale membri della Consulta ristretta in rappresentanza delle Organizzazioni del Terzo Settore non operanti a titolo di volontariato.

- 2. Il procedimento elettorale è organizzato e svolto attraverso modalità e con strumenti informatici in grado di assicurare efficacia gestionale, supporto alle fasi di verifica dei dati, spoglio e proclamazione degli eletti.
- 3. I modelli di registrazione al sistema informativo, attestazione appoggio candidatura e presentazione dei candidati sono resi disponibili sul sito web istituzionale

Fase pre elettorale

Art. 13 Registrazione al Sistema informativo

- 1. I Legali Rappresentanti delle Organizzazioni che intendono accedere al Sistema informativo per presentare le candidature e/o per esprimere il proprio voto si registrano al Sistema informativo mediante presentazione di autocertificazione recante i propri dati anagrafici, il codice fiscale personale e l'indicazione dell'Organizzazione di appartenenza, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo lo schema allegato a questo documento (Allegato 1 Modello registrazione Legali rappresentanti).
- 2. La fase di registrazione di cui al comma 1 deve avere durata non inferiore a 10 giorni consecutivi.

Fase di deposito delle candidature

Art. 14

Competenza e termine per l'inserimento delle candidature nel Sistema informativo

- 1. Le candidature devono essere presentate esclusivamente dal Legale Rappresentante dell'Organizzazione nelle modalità di cui all' articolo 15.
- 2. La fase di deposito delle candidature deve avere durata non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Art. 15 Elettorato passivo

- 1. Possono essere candidati per la carica di membro della Consulta ristretta, nella categoria dei rappresentanti delle Organizzazioni, le persone dotate dei seguenti requisiti:
- a) avere un'età di almeno diciotto anni al momento dell'elezione;
- b) essere, al momento della presentazione della candidatura, Rappresentante Legale di un Organizzazione avente sede legale in provincia di Trento o membro dei suoi organi di gestione o di controllo:
- c) essere socio-lavoratore o lavoratore dipendente di un'Organizzazione avente sede legale in provincia di Trento.
- 2. Non è ammessa la candidatura per più Organizzazioni.

Art. 16

Modalità per l'inserimento delle candidature nel Sistema informativo

- 1. Il Legale Rappresentante è ammesso ad accedere al Sistema informativo per l'inserimento delle candidature esclusivamente a condizione che si sia registrato ai sensi dell'articolo 12. Il medesimo Rappresentante compila elettronicamente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la scheda di candidatura il cui schema è allegato a questo documento che riporta :
- a) i dati identificativi del Rappresentante Legale, compresa l'Organizzazione rappresentata;
- b) i dati identificativi dei candidati presentati, comprese le Organizzazioni di appartenenza;
- c) l'elenco delle Organizzazioni che appoggiano il candidato; il candidato deve avere un "valore di consenso" non inferiore a 5(Allegato 3 Modello di presentazione dei candidati).
- 2. Il "valore di consenso" è dato dal numero delle Organizzazioni che sostengono il candidato e ne appoggiano la candidatura.
- 3. L'Organizzazione che esprime consensi ad uno o più candidati, non può candidare.
- 4. Quando il numero dei candidati è inferiore a 10 si passa comunque alla fase di voto con le candidature presentate.
- 5. Il Legale Rappresentante può inserire fino a 5 candidati, compreso eventualmente se stesso.
- 6. Ai fini dell'inserimento delle candidature, è compito del Legale Rappresentante acquisire le dichiarazioni delle Organizzazioni che appoggiano il candidato, secondo il modello allegato a questo documento (Allegato 2 Modello di attestazione appoggio candidati).

Fase di espressione del voto

Art.17 Diritto di voto

- 1. Il voto è espresso informaticamente dal Legale Rappresentante di ciascuna Organizzazione.
- 2. Ciascuna Organizzazione ha a disposizione un solo voto. Ciascun Legale Rappresentante può esprimere il voto in rappresentanza di una sola Organizzazione.
- 3. Con il voto possono essere espresse fino a 4 preferenze.
- 4. I candidati sono presentati tramite una "lista elettorale on line", riportante, per ciascun candidato, nome e cognome, numero di codice fiscale personale, Organizzazione di appartenenza, valore di consenso e denominazione delle Organizzazioni di appoggio.
- 5. La fase di voto deve avere durata non inferiore a 7 giorni consecutivi.

Fase di scrutinio

Art.18 Operazioni di scrutinio

1. Scaduto il termine per le votazioni, la struttura provinciale competente in materia di politiche sociali, procede allo scrutinio mediante accesso al Sistema informativo.

- 2. Il sistema predispone in formato testuale e on line, l'elenco dei candidati votati, in ordine decrescente, rispetto al valore dato dalla formula seguente: valore = ("numero di voti" * "valore di consenso") e con anzianità crescente.
- 3. Sono eletti alla carica di componenti della Consulta, i candidati che riportano il maggior valore indicato al comma 2.
- 4. In caso di parità, ha priorità il candidato più giovane di età.

Fase di proclamazione degli eletti

Art.19 Operazione di proclamazione degli eletti e nomina nella Consulta

- 1. Concluse le operazioni di scrutinio e di verifica delle candidature e dei voti, la struttura competente in materia di politiche sociali procede alla proclamazione degli eletti, mediante pubblicazione del relativo elenco sul sito web pubblico.
- 2. Successivamente alla proclamazione, la Giunta provinciale procede alla nomina, nell'ambito della Consulta ristretta, dei 10 componenti in rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore non operanti a titolo di volontariato che sono stati eletti.
- 3. In caso di mancanza di candidature, numero di candidati inferiore a 10 o numero di eletti inferiore a 10 (numero dei membri della Consulta che rappresentano le Organizzazioni del Terzo Settore che operano non a titolo di volontariato), la Giunta provinciale procede alla nomina fino a concorrenza dell'intero numero dei predetti membri, garantendo la rappresentatività delle varie aree di utenza dei servizi socio-assistenziali (adulti, anziani, età evolutiva, persone con disabilità).

Elezione della Consulta provinciale delle Politiche Sociali (art. 11 bis L.P. 13/2007)

Dichiarazione di registrazione per l'elezione dei rappresentanti delle organizzazioni del Terzo Settore non operanti a scopo di volontariato.

lo sottoscritto/a		
nat a		(prov)
Paese) il/
Codice Fiscale		
cittadinanza		
residente in		(prov)
Via		
tel cell.		
e-mail		
non veritiere, di formazione o uso di atti 445, nonché della decadenza dai benefic della dichiarazione non veritiera, qualora taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.	ci conseguenti al provvedimento a dal controllo effettuato emerg	o eventualmente emanato sulla base ga la non veridicità del contenuto di
	dichiaro	
di essere il Legale Rappresentante dell'On	rganizzazione	
con sede legale in provincia di Trento al s	seguente indirizzo	
e Codice fiscale		
	e	
	chiedo	
di essere accreditato per l'elezione dei ra scopo di volontariato	appresentanti delle organizzazio	oni del Terzo Settore non operanti a
Data	Firma	

Elezione della Consulta provinciale delle politiche sociali (art. 11 bis L.P. 13/2007)

Dichiarazione di appoggio dei candidati alla carica di rappresentante delle organizzazioni del Terzo Settore non operanti a scopo di volontariato.

Io sottoscritto/a	
nat a	
Paese) il //
Codice Fiscale	
cittadinanza	
residente in	(prov)
Via_	
tel cell	
e-mail	
ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole d	delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate da	ıll'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al pro-	vvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effetti	uato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 200	00, n. 445),
dichiaro	
di essere il Legale Rappresentante dell'Organizzazione	
e	
appoggio	
le seguenti candidature a membro della Consulta delle Politica	he sociali prevista dall' articolo 11bis della
L.P. n.13/2007 in rappresentanza delle Organizzazioni del Ter	rzo Settore:
Candidato (nome / cognome)	
appartenente all' Organizzazione	
con sede legale in provincia di Trento al seguente indirizzo	
Codice fiscale	
Candidato (nome / cognome)	
appartenente all' Organizzazione	
con sede legale in provincia di Trento al seguente indirizzo	
Codice fiscale	

Candidato (nome / cognome)	
appartenente all' Organizzazione	
con sede legale in provincia di Trento al seguente indirizzo	
Codice fiscale	
Candidato (nome / cognome)	
appartenente all' Organizzazione	
con sede legale in provincia di Trento al seguente indirizzo	
Codice fiscale	
Data Firma_	

Elezione della Consulta provinciale delle Politiche Sociali (art. 11 bis L.P. 13/2007)

Dichiarazione di presentazione dei candidati alla carica di rappresentante delle organizzazioni del Terzo Settore non operanti a scopo di volontariato.

Io sottoscritto/a	
nata	(prov)
Paese) il /
Codice Fiscale	
cittadinanza	
residente in	(prov)
Via	
tel cell	<u>_</u>
e-mail	
ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'ar 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provved della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, r	ticolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. dimento eventualmente emanato sulla base emerga la non veridicità del contenuto di
dichiaro	
di essere il Legale Rappresentante dell'Organizzazione	
con sede legale in provincia di Trento al seguente indirizzo	
e Codice fiscale	
c coulee libeate	

 \mathbf{e}

PRESENTO

le seguenti candidature a membro della Consulta delle Politiche sociali prevista dall' articolo 11bis della L.P. n.13/2007 in rappresentanza delle Organizzazioni del Terzo Settore:

CANDIDATURA #1

nome, cognome, genere, luogo di nascita, data di nascita, Organizzazione di appartenenza, "valore di consenso", "nome delle associazioni"

CANDIDATURA #2

nome, cognome, genere, luogo di nascita, data di nascita, Organizzazione di appartenenza, "valore di consenso", "nome delle associazioni"

CANDI	DATU	JRA	#3
-------	------	-----	----

nome, cognome, genere, luogo di nascita, data di nascita, Organizzazione di appartenenza, "valore di consenso", "nome delle associazioni"

CANDIDATURA #4

nome, cognome, genere, luogo di nascita, data di nascita, Organizzazione di appartenenza, "valore di consenso", "nome delle associazioni"

CANDIDATURA #5

nome, cognome, genere, luogo di nascita, data di nascita, Organizzazione di appartenenza, "valore di consenso", "nome delle associazioni"

Data	Firma